

**Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio,  
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137**

**Allegato A - Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a) [1]**

*A. Categorie di beni:*

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
  - a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
  - b) siti archeologici;
  - c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale\*.
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale\* e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali\*.
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale\*, diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi\*.
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione\*.
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.  
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico [2].
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

(I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B) [3].

*B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):*

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

\*Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

[1] Rubrica modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.lg. 156/2006.

[2] Lettera sostituita prima dall'art. 2-decies, d.l. 63/2005, aggiunto dalla legge di conversione, e poi dall'art. 5, comma 1, lett. b), d.lg. 156/2006.

[3] Periodo soppresso dall'art. 5, comma 1, lett. c), d.lg. 156/2006.